

**CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**  
**I convocazione**  
**9a Seduta**

**Estratto del verbale della seduta pubblica del 09/05/2018**

Presiede il Sindaco della Città Metropolitana **VIRGINIO MEROLA**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

<b>TINTI FAUSTO</b>	<b>EVANGELISTI MARTA</b>
<b>SETA ERIKA(**)</b>	<b>MENGOLI LORENZO</b>
<b>SANTONI ALESSANDRO(**)</b>	<b>RAINONE PAOLO</b>
<b>ERRANI FRANCESCO</b>	<b>FERRI MARIARAFFAELLA</b>
<b>GNUDI MASSIMO</b>	<b>LELLI LUCA</b>
<b>LEMBI SIMONA</b>	<b>MONESI MARCO</b>
<b>PERSIANO RAFFAELE</b>	<b>RAVAIOLI STEFANIA</b>
<b>RUSCIGNO DANIELE</b>	<b>SANTI RAFFAELLA</b>
<b>SCALAMBRA ELISABETTA</b>	<b>VERONESI GIAMPIERO</b>

Presenti n.17

(\*) = assente

(\*\*) = assente giustificato

Scrutatori: LORENZO MENGOLI, RAFFAELLA SANTI, STEFANIA RAVAIOLI

Partecipa il Segretario Generale ROBERTO FINARDI

omissis

**DELIBERA N.21 - I.P. 1007/2018 - Tit./Fasc./Anno 7.1.5.2.0.0/4/2018**

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA  
U.O. SOCIETA'

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.: approvazione del Patto Parasociale tra i soci pubblici.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA*

Consigliere delegato Veronesi.

*CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI:*

Grazie, Sindaco. Punto debitamente analizzato anche in Commissione, cercherò di essere il più breve possibile. Come precisato e come dico sempre in apertura, la Città metropolitana detiene all'interno dell'aeroporto Marconi una quota di capitale sociale attualmente pari al 2,31 per cento. Voi sapete che l'aeroporto Marconi dal 14 luglio 2015 è quotata in Borsa italiana sul segmento STAR del mercato telematico azionario, in attuazione di una delibera tra l'altro del Consiglio metropolitano, che è la 18 del maggio 2015, delibera con la quale è stato approvato anche un Patto parasociale tra i soci pubblici che scade proprio nel corrente mese di maggio. Questo Patto parasociale contempla un sindacato di voto delle azioni, che è strumentale all'attuazione di alcune disposizioni dello Statuto sociale, e un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni, inteso quindi giuridicamente come sindacato di blocco, che è finalizzato a garantire da un lato la misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20 per cento, così come indicato tra l'altro nello Statuto sociale in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 521/97, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'aeroporto detenute da ciascun Ente, e dall'altro anche assicurare attraverso soprattutto la Camera di Commercio di Bologna, che è l'azionista di riferimento, unità e stabilità di indirizzo della società.

Il nuovo Patto parasociale prevede poi alcune altre limitate variazioni rispetto a quello vigente. Le abbiamo analizzate in Commissione, per economia espositiva le ometto, ma se volete che ve le torni a elencare non c'è nessun problema e lo farò. Grazie.

*SINDACO METROPOLITANO MEROLA:*

E' aperta la discussione. Chi intende intervenire? Ci sono dichiarazioni di voto?

Diamo per chiuso il dibattito e passiamo alla votazione dell'oggetto n. 3.

Favorevoli? 14.

*(Intervento fuori microfono: "15")*

Chi è? Mengoli, grazie Mengoli.

15 favorevoli. Contrari? Astenuti? 2. Ottimo.

Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 15. Contrari? Astenuti? 2.

E' approvata.

Grazie.

**Oggetto:** Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.: approvazione del Patto Parasociale tra i soci pubblici.

## **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

### **Decisione:**

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la stipula del Patto Parasociale tra i soci pubblici di Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.: Camera di Commercio di Bologna, Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia Romagna e le C.C. I.A.A. di Modena, Reggio Emilia, Parma e Ferrara, in conformità al testo di cui all'allegato sub 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il Sindaco Metropolitano o un suo delegato a sottoscriverlo e ad apportarvi eventuali modifiche di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie o anche solo opportune.
2. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

### **Motivazione:**

La Città metropolitana di Bologna è socio della società Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. con una partecipazione di n. 836.201 azioni, pari al 2,31% del capitale sociale attualmente fissato in Euro 90.314.162,00.

Dal 14 luglio 2015 la società è quotata in Borsa Italiana, sul segmento Star del Mercato telematico azionario, in attuazione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 13 maggio 2015.

Nel Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie della Città metropolitana, approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 47 del 27/09/2017, è stato confermato, in continuità con il Piano Operativo di razionalizzazione, adottato dall'Ente in attuazione della legge di stabilità 2015, il mantenimento della partecipazione in Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.. In particolare l'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e succ. mod. e int. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" legittima ex lege la partecipazione in società quotate purché detenute al 31 dicembre 2015. La società svolge una delle attività che sono indicate nell'ambito di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto.

Con la richiamata deliberazione n. 18 del 13 maggio 2015 è stato approvato anche un Patto Parasociale tra i soci pubblici: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia – Romagna, C.C.I.A.A. di Modena, C.C.I.A.A. di Ferrara, C.C.I.A.A. di Reggio Emilia e C.C.I.A.A. di Parma.

Si dà atto che il predetto Patto Parasociale, che ha durata di tre anni, con decorrenza dal 19/05/2015, contempla un sindacato di voto delle azioni, strumentale all'attuazione di alcune disposizioni dello statuto sociale e un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni (sindacato di blocco), finalizzato a garantire da un lato, la misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come indicato nello statuto sociale in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'Aeroporto detenute da ciascun Ente, e, dall'altro, di assicurare, anche attraverso la Camera di Commercio di Bologna, quale azionista di riferimento, unità e stabilità di indirizzo della società.

Si dà altresì atto che il Patto Parasociale in vigore è prossimo alla scadenza, mentre si ravvisa tuttora l'attualità delle motivazioni in essere da parte dei sottoscrittori, che hanno pertanto condiviso un nuovo testo, di cui all'allegato sub 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di procedere al suo rinnovo.

Inoltre si rileva che la proposta del nuovo Patto Parasociale prevede alcune limitate variazioni rispetto a quello vigente, che in particolare riguardano:

- le premesse, con la la precisazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici in esito al completamento dell'operazione di quotazione in borsa della società e il richiamo al comma 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 sopra richiamato, che consente alle pubbliche amministrazioni di mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31 dicembre 2015;
- la precisazione della percentuale di azioni che le parti sottoporranno al sindacato di blocco (per la Città metropolitana resta confermata il 2,30%) e la disposizione per cui saranno sottoposte al sindacato di voto, in caso di aumento del capitale sociale, tutte le azioni ordinarie della società detenute tempo per tempo in costanza di Patto Parasociale, in modo da garantire il mantenimento proporzionale di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 sopra richiamato;
- la definizione di un quorum costitutivo per le sedute del Comitato di sindacato, quale organo del sindacato di voto (unitamente al Presidente e al Segretario), che saranno valide con la partecipazione degli 8/11 dei voti attribuiti ai suoi componenti, in modo da consentire un miglior funzionamento del Comitato e nel contempo il pluralismo all'interno del Comitato stesso;
- la precisazione che i consiglieri di amministrazione della società non nominati dai soci pubblici saranno eletti in conformità non solo a quanto previsto dallo statuto sociale ma anche dalla normativa vigente;
- la durata del Patto Parasociale sarà di tre anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Per quanto sopra esposto, si valuta positivamente la proposta del Patto Parasociale tra i soci pubblici di Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., il cui rinnovo si palesa opportuno a fronte del superamento della fase di avvio della quotazione in borsa, in virtù del nuovo assetto proprietario dei soci pubblici, unitamente ad un miglior funzionamento del Comitato di sindacato, risultando anche in linea con le vigenti disposizioni normative.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27<sup>1</sup>, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire al più presto la sottoscrizione del Patto Parasociale, in vista della scadenza.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

## **Pareri**

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società, in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente.

Sentita la competente Commissione consiliare nella seduta del 9 maggio.

## **Allegati**

sub 1) Patto Parasociale tra i soci pubblici di Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.

---

<sup>1</sup> Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

*omissis*

Messo ai voti dal Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.15 (MEROLA VIRGINIO, TINTI FAUSTO, MENGOLI LORENZO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RAVAIOLI STEFANIA, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0, e astenuti n.2 (EVANGELISTI MARTA, RAINONE PAOLO), resi in forma palese per alzata di mano.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.15 (MEROLA VIRGINIO, TINTI FAUSTO, MENGOLI LORENZO, ERRANI FRANCESCO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RAVAIOLI STEFANIA, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, SCALAMBRA ELISABETTA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0, e astenuti n.2 (EVANGELISTI MARTA, RAINONE PAOLO), resi in forma palese per alzata di mano

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Sindaco metropolitano VIRGINIO MEROLA - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI.

Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 14/05/2018 al 28/05/2018.

Bologna, 14/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).*

## **PATTO PARASOCIALE SOCI PUBBLICI**

~~CON EFFETTI A DECORRERE DALLA DATA DI INIZIO  
DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI NEL MTA~~  
(vedi decorrenza e durata nell'art. 11)

### **PATTO PARASOCIALE**

**tra**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA**

**COMUNE DI BOLOGNA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA**

~~19 maggio 2015~~  
(data da definire)

## Patto in vigore

## Patto rinnovato

PATTO PARASOCIALE	PATTO PARASOCIALE
tra	tra
la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA</b> con sede in Bologna, Piazza Mercanzia n. 4 in persona del Presidente, Giorgio Tabellini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 22 aprile 2015 (la “ <b>Camera di Bologna</b> ”)	la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA</b> con sede in Bologna, Piazza Mercanzia n. 4 in persona del Presidente, Giorgio Tabellini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 22 aprile 2015 (la “ <b>Camera di Bologna</b> ”)
il <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> , con sede in con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6 in persona del Sindaco, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù della delibera del provvedimento del 18 maggio 2015 (il “ <b>Comune di Bologna</b> ”)	il <b>COMUNE DI BOLOGNA</b> , con sede in con sede in Bologna, piazza Maggiore n. 6 in persona del Sindaco, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù della delibera del provvedimento del 18 maggio 2015 (il “ <b>Comune di Bologna</b> ”)
la <b>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</b> con sede in Bologna, via Zamboni n. 13 in persona del Sindaco pro tempore, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 13 maggio 2015 (la “ <b>Città Metropolitana</b> ”)	la <b>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</b> con sede in Bologna, via Zamboni n. 13 in persona del Sindaco pro tempore, Virginio Merola, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 13 maggio 2015 (la “ <b>Città Metropolitana</b> ”)
la <b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b> con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 in persona del Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 27 aprile 2015 (la “ <b>Regione</b> ”)	la <b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b> con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 in persona del Presidente della Giunta regionale, Stefano Bonaccini, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 27 aprile 2015 (la “ <b>Regione</b> ”)
la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA</b> con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 in persona del Presidente, <del>Maurizio Ferreggiani</del> , debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14 maggio 2015 (la “ <b>Camera di Modena</b> ”)	la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA</b> con sede in Modena, via Ganaceto n. 134 in persona del Presidente, <b>Giorgio Vecchi</b> , debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14 maggio 2015 (la “ <b>Camera di Modena</b> ”)
la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA</b> con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 11 in persona del Presidente, Paolo Govoni, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 12 maggio 2015 (la “ <b>Camera di Ferrara</b> ”)	la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA</b> con sede in Ferrara, via Borgoleoni n. 11 in persona del Presidente, Paolo Govoni, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 12 maggio 2015 (la “ <b>Camera di Ferrara</b> ”)
la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA</b> con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, in persona del Presidente, Stefano Landi, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 18 maggio 2015 (la “ <b>Camera di Reggio Emilia</b> ”)	la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA</b> con sede in Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3, in persona del Presidente, Stefano Landi, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 18 maggio 2015 (la “ <b>Camera di Reggio Emilia</b> ”)
e	e
la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA</b> con sede in Parma, via Verdi n. 2 in persona del Presidente, Andrea Zanlari, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14/05/2015 (la	la <b>CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA</b> con sede in Parma, via Verdi n. 2 in persona del Presidente, Andrea Zanlari, debitamente autorizzato in virtù del provvedimento del 14/05/2015 (la

“Camera di Parma”)

PREMESSO CHE

A) la Camera di Bologna, il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, la Regione, la Camera di Modena, la Camera di Ferrara, la Camera di Reggio Emilia e la Camera di Parma (collettivamente i “**Soci Pubblici**” o le “**Parti**”) sono soci dell’Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. con sede legale in Bologna, via Triumvirato n. 84, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna 03145140376, capitale sociale interamente versato Euro ~~74.000.000,00~~ (l’ “**Aeroporto**” o la “**Società**”) nelle seguenti misure e proporzioni :

Soci Pubblici	numero azioni	% capitale sociale
Camera di Bologna	14.963.825	50,55 %
Comune di Bologna	4.957.836	16,75 %
Città Metropolitana	2.960.000	10,00 %
Regione	2.604.086	8,80 %
Camera di Modena	107.637	0,36 %
Camera di Ferrara	80.827	0,27 %
Camera di Reggio Emilia	55.115	0,19 %
Camera di Parma	40.568	0,14 %

“Camera di Parma”)

PREMESSO CHE

A) la Camera di Bologna, il Comune di Bologna, la Città Metropolitana, la Regione, la Camera di Modena, la Camera di Ferrara, la Camera di Reggio Emilia e la Camera di Parma (collettivamente i “**Soci Pubblici**” o le “**Parti**”) sono soci dell’Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. con sede legale in Bologna, via Triumvirato n. 84, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna 03145140376, capitale sociale interamente versato Euro **90.314.162** (l’ “**Aeroporto**” o la “**Società**”) nelle seguenti misure e proporzioni :

Soci Pubblici	numero azioni	% capitale sociale
Camera di Bologna	<b>13.558.877</b>	<b>37,53 %</b>
Comune di Bologna	<b>1.400.590</b>	<b>3,88 %</b>
Città Metropolitana	<b>836.201</b>	<b>2,31 %</b>
Regione	<b>735.655</b>	<b>2,04 %</b>
Camera di Modena	107.637	<b>0,30 %</b>
Camera di Ferrara	80.827	<b>0,22 %</b>
Camera di Reggio Emilia	55.115	<b>0,15 %</b>
Camera di Parma	40.568	<b>0,11 %</b>

Tratto dal sito della Società (pubblicazione alla data del 3/1/2017)

B) ~~i Soci Pubblici hanno inteso avviare un percorso di privatizzazione dell'Aeroporto mediante quotazione e ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'Aeroporto nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") e, ove ne ricorrano i presupposti, sul relativo segmento STAR (la "Quotazione");~~

C) ~~la Quotazione si realizzerà mediante un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di azioni di nuova emissione. A tale ultimo fine l'assemblea dei soci dell'Aeroporto ha deliberato, tra le altre, (i) un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile a servizio della quotazione mediante emissione di massimo n. 6.800.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione (l' "Aumento di Capitale") e (ii) l'assunzione, con efficacia condizionata all'ottenimento del provvedimento di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sul MTA, di un nuovo statuto sociale al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina (lo "Statuto Sociale");~~

D) ~~il Comune di Bologna, la Città Metropolitana e la Regione, nell'ambito dell'offerta di vendita, intendono ciascuno porre in vendita un numero massimo di azioni come da seguente prospetto:~~

<b>Soci Pubblici</b>	<b>numero azioni massimo in vendita</b>
Comune di Bologna	3.557.246
Città Metropolitana	2.123.799
Regione	1.868.431

B) in data 14 luglio 2015 hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA, nel relativo segmento Star, in base a quanto deliberato dalle assemblee della Società del 13 aprile 2015 e del 20 maggio 2015; dalla stessa data è entrato in vigore un nuovo statuto sociale al fine di adeguare il sistema di governo societario della Società alle norme di legge applicabili in tema di società quotate, nonché ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina (lo "Statuto Sociale"); lo statuto è stato aggiornato nel settembre 2016, in relazione al capitale sociale, essendosi completata l'operazione di aumento del capitale deliberato con assemblea del 20 maggio 2015;

~~E) per la parte residua necessaria al raggiungimento del flottante, la Camera di Bologna potrà porre in vendita fino a un numero massimo di azioni pari al 10% dell'offerta globale qualora richiesto dal *Global Coordinator* (le "Azioni in *Greenshoe*").~~

~~F) l'intento dei Soci Pubblici è, fermo il rispetto dei dettami fissati dalla Legge di Stabilità 2015 in tema di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, quello di assicurare, da un lato, il mantenimento, post Aumento di Capitale e all'esito del collocamento, della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo statuto sociale della Società in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'Aeroporto detenute da ciascun ente così come indicate alla lettera A) delle premesse, e, dall'altro, di garantire, attraverso la Camera di Bologna, quale attuale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società.~~

G) i competenti organi deliberativi dei Soci Pubblici hanno approvato nel complesso ~~la Quotazione e tutti gli atti e i documenti ad essa relativi, l'Aumento di Capitale, lo Statuto Sociale e il presente patto parasociale~~ (il "**Patto Parasociale**");

C) con le operazioni connesse alla quotazione della Società i Soci Pubblici hanno operato nel rispetto dei dettami fissati dalla Legge di Stabilità 2015 in tema di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, assicurando, da un lato, il mantenimento, post Aumento di Capitale deliberato il 20 maggio 2015 e all'esito del collocamento, della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo statuto sociale della Società in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'Aeroporto detenute da ciascun ente prima della quotazione e, dall'altro, garantendo, attraverso la Camera di Bologna, quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;

D) il comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) consente alle pubbliche amministrazioni di mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31 dicembre 2015;

E) l'intento dei Soci Pubblici continua ad essere quello di mantenere complessivamente la misura minima di partecipazione al capitale sociale pari al 20%, di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521 e di garantire, attraverso la Camera di Bologna quale azionista di maggioranza, unità e stabilità di indirizzo della Società;

F) i competenti organi deliberativi dei Soci Pubblici hanno approvato nel complesso il presente patto parasociale (il "**Patto Parasociale**");

<p>H) in considerazione di quanto sopra, al fine di dare compiuta disciplina al governo societario dell'Aeroporto <del>post-Quotazione</del> e prevedere vincoli di inalienabilità delle azioni, le Parti intendono concludere il Patto Parasociale.</p> <p>Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.</p>	<p>G) in considerazione di quanto sopra, al fine di dare compiuta disciplina al governo societario dell'Aeroporto e prevedere vincoli di inalienabilità delle azioni, le Parti intendono concludere il Patto Parasociale.</p> <p>Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.</p>
<p><b>1. PREMESSE</b></p> <p>1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale.</p> <p>1.2 Nel testo del Patto Parasociale i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato a essi attribuito nella perifrasi che immediatamente precede le parentesi entro cui tali termini ed espressioni sono riportati in grassetto e tra virgolette.</p>	<p><b>1. PREMESSE</b></p> <p>1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale.</p> <p>1.2 Nel testo del Patto Parasociale i termini e le espressioni con le iniziali maiuscole hanno il significato a essi attribuito nella perifrasi che immediatamente precede le parentesi entro cui tali termini ed espressioni sono riportati in grassetto e tra virgolette.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE PRIMA – OGGETTO - AZIONI VINCOLATE - ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO</b></p> <p><b>2. OGGETTO</b></p> <p><b>2.1 Le Parti con il presente Patto Parasociale:</b></p> <p>(i) costituiscono un sindacato di voto delle azioni strumentale all'attuazione di alcune disposizioni dello Statuto Sociale, nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “<b>Sindacato di Voto</b>”);</p> <p>(ii) costituiscono un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni strumentale a garantire lo scopo di cui alla <del>lettera F)</del> delle premesse, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il “<b>Sindacato di Blocco</b>”);</p> <p>(iii) assumono gli ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo</p>	<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE PRIMA – OGGETTO - AZIONI VINCOLATE - ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO</b></p> <p><b>2. OGGETTO</b></p> <p><b>2.1 Le Parti con il presente Patto Parasociale:</b></p> <p>(i) costituiscono un sindacato di voto delle azioni strumentale all'attuazione di alcune disposizioni dello Statuto Sociale, nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il “<b>Sindacato di Voto</b>”);</p> <p>(ii) costituiscono un sindacato di disciplina del trasferimento delle azioni strumentale a garantire lo scopo di cui alla <b>lettera E)</b> delle premesse, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il “<b>Sindacato di Blocco</b>”);</p> <p>(iii) assumono gli ulteriori impegni e obblighi di pagamento a titolo di</p>

di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

### 3. AZIONI VINCOLATE

3.1. Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Voto tutte le azioni ordinarie della Società post Aumento (le “Azioni”) tempo per tempo da ciascuno di essi detenute in costanza del Patto Parasociale.

3.2. Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Blocco esclusivamente il numero di Azioni corrispondente alle percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Soci Pubblici	% capitale sociale
Camera di Bologna*	11,61 %
Comune di Bologna	3,85 %
Città Metropolitana	2,30 %
Regione	2,02 %
Camera di Modena	0,08 %
Camera di Ferrara	0,06 %
Camera di Reggio Emilia	0,04 %
Camera di Parma	0,03 %

~~\*La Camera di Bologna apporta e vincola al Sindacato di Blocco anche tutte le altre Azioni di cui la medesima sarà titolare, fatta eccezione per le Azioni in *Greenshoe* che non fossero state vendute. Le Parti si impegnano a comunicare al Presidente di cui al successivo articolo 4.2, entro 45 giorni di calendario (i “Giorni”) dalla data di inizio delle~~

### 3. AZIONI VINCOLATE

3.1. **In caso di aumento del capitale sociale**, le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Voto tutte le azioni ordinarie della Società post Aumento (le “Azioni”) tempo per tempo da ciascuno di essi detenute in costanza del Patto Parasociale.

3.2. Le Parti apportano e vincolano al Sindacato di Blocco esclusivamente il numero di Azioni (le “Azioni Bloccate”) corrispondente alle percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Soci Pubblici	% capitale sociale
Camera di Bologna*	37,53 %
Comune di Bologna	3,85 %
Città Metropolitana	2,30 %
Regione	2,02 %
Camera di Modena	0,08 %
Camera di Ferrara	0,06 %
Camera di Reggio Emilia	0,04 %
Camera di Parma	0,03 %

<p>negoziazioni, il numero delle Azioni apportate al Sindacato di Blocco e il Presidente completa l'Allegato 3.2 (le "Azioni Bloccate").</p> <p>3.3 Le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco tutte le azioni o altri diritti che a ciascuna di esse dovessero derivare dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni Bloccate ai sensi del precedente articolo 3.2 a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, conseguentemente l'Allegato 3.2 si intenderà automaticamente integrato del numero di azioni derivante dalle operazioni sopra indicate, ad opera del Presidente.</p>	<p>3.3 <b>In caso di aumento di capitale sociale</b> le Parti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco tutte le azioni o altri diritti che a ciascuna di esse dovessero derivare, dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni Bloccate ai sensi del precedente articolo 3.2 a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, <b>in modo tale da garantire il mantenimento proporzionale della quota di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521</b>; conseguentemente l'Allegato 3.2 si intenderà automaticamente integrato del numero di azioni derivante dalle operazioni sopra indicate, ad opera del Presidente.</p>
<p><b>4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO</b></p> <p>Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato", il "Presidente" e il "Segretario".</p> <p>4.1 <u>Il Comitato</u></p> <p>Il Comitato svolge le seguenti funzioni: (a) la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 6.1 e 6.2; (b) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione; e c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative.</p> <p>Il Comitato è composto dai seguenti 5 membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Camera di Bologna al quale sono attribuiti 6 voti;</li> <li>(ii) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> del Comune di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti;</li> <li>(iii) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Città Metropolitana al quale è attribuito 1 voto;</li> <li>(iv) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Regione al quale è attribuito 1 voto; e</li> <li>(v) un soggetto designato congiuntamente dalla Camera di Modena, dalla Camera di Ferrara, dalla Camera di Reggio Emilia e dalla Camera</li> </ul>	<p><b>4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO</b></p> <p>Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato", il "Presidente" e il "Segretario".</p> <p>4.1 <u>Il Comitato</u></p> <p>Il Comitato svolge le seguenti funzioni: (a) la formazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 6.1 e 6.2; (b) la determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di assemblea straordinaria della Società aventi ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione; e c) la preventiva consultazione sulle modifiche statutarie determinate da adeguamento a disposizioni normative.</p> <p>Il Comitato è composto dai seguenti 5 membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Camera di Bologna al quale sono attribuiti 6 voti;</li> <li>(ii) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> del Comune di Bologna al quale sono attribuiti 2 voti;</li> <li>(iii) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Città Metropolitana al quale è attribuito 1 voto;</li> <li>(iv) il legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Regione al quale è attribuito 1 voto; e</li> <li>(v) un soggetto designato congiuntamente dalla Camera di Modena, dalla Camera di Ferrara, dalla Camera di Reggio Emilia e dalla Camera</li> </ul>

di Parma al quale è attribuito 1 voto.

Ciascuna delle Parti può delegare in forma scritta un altro soggetto a partecipare alla riunione. La delega deve essere comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo articolo 12.8.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale.

Il Comitato si riunisce almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data (a) di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e (b) di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione.

Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato a mezzo ~~telex~~, posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) Giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) Giorno prima dell'adunanza, restano ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgono presso la sede della Camera di Bologna, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato e dal Segretario e inserito in un apposito libro

di Parma al quale è attribuito 1 voto.

Ciascuna delle Parti può delegare in forma scritta un altro soggetto a partecipare alla riunione. La delega deve essere comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo articolo 12.8.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del Patto Parasociale.

Il Comitato si riunisce almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data (a) di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e (b) di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione.

Il Comitato si riunisce inoltre ogni qual volta uno o più membri ne facciano richiesta, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.

La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere comunicata a ciascun membro del Comitato a mezzo posta elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) Giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato. In casi di urgenza il predetto termine può essere abbreviato fino a 1 (uno) Giorno prima dell'adunanza, restano ferme le predette modalità di convocazione. Anche in assenza di valida convocazione, il Comitato è validamente costituito e idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato stesso.

Le riunioni del Comitato - salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso - si svolgono presso la sede della Camera di Bologna, fermo restando che i membri possono prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, nel quale è riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni assunte. Il verbale è sottoscritto dai componenti del Comitato e dal Segretario e inserito in un apposito libro

<p>dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.</p> <p>Le riunioni del Comitato sono valide <del>qualunque sia il numero dei presenti alla riunione.</del></p> <p>4.2 Il Presidente</p> <p>Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui <i>infra</i>.</p> <p>La funzione di Presidente è assolta dal legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Camera di Bologna.</p> <p>Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno; b) presenta alla Società le liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale; c) provvede al completamento dell'Allegato 3.2, al suo eventuale aggiornamento e modifica; e d) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto Parasociale.</p> <p>4.3 <u>Il Segretario</u></p> <p>Il Segretario svolge le seguenti funzioni: a) la redazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato; b) la collazione delle liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e c) l'esecuzione di tutti i compiti di carattere operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto, ivi incluse le comunicazioni ai componenti del Comitato.</p> <p>La funzione di Segretario è assolta dal dirigente dell'ufficio legale della Società che, prima di ora, ha comunicato la propria accettazione dell'incarico. Il Segretario resta in carica per la durata del Patto, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso da parte del Comitato con delibera assunta con la maggioranza relativa dei voti dei presenti.</p>	<p>dei verbali, tenuto presso gli uffici di quest'ultimo.</p> <p>Le riunioni del Comitato sono valide <b>con la presenza di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato.</b></p> <p>4.2 Il Presidente</p> <p>Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i componenti del Comitato. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui <i>infra</i>.</p> <p>La funzione di Presidente è assolta dal legale rappresentante <i>pro tempore</i> della Camera di Bologna.</p> <p>Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno; b) presenta alla Società le liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale; c) provvede al completamento dell'Allegato 3.2, al suo eventuale aggiornamento e modifica; e d) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto Parasociale.</p> <p>4.3 <u>Il Segretario</u></p> <p>Il Segretario svolge le seguenti funzioni: a) la redazione, sottoscrizione e conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato; b) la collazione delle liste per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale della Società; e c) l'esecuzione di tutti i compiti di carattere operativo-esecutivo necessari per il corretto funzionamento del Sindacato di Voto, ivi incluse le comunicazioni ai componenti del Comitato.</p> <p>La funzione di Segretario è assolta dal dirigente dell'ufficio legale della Società che, prima di ora, ha comunicato la propria accettazione dell'incarico. Il Segretario resta in carica per la durata del Patto, fatta salva la possibilità di revoca dello stesso da parte del Comitato con delibera assunta con la maggioranza relativa dei voti dei presenti.</p>
<p align="center"><b>SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO</b></p>	<p align="center"><b>SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO</b></p>

<p><b>5. SINDACATO DI VOTO</b></p> <p>5.1 Le Parti intendono con il Patto Parasociale assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate nella presente Sezione Seconda sia esercitato nell'assemblea in modo unitario ai sensi del Patto Parasociale.</p> <p>5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (a) a votare le liste per la nomina degli organi sociali e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6; (b) a fare quanto possibile, nei limiti di legge e statuto e per quanto di rispettiva competenza affinché i consiglieri di amministrazione della Società conformino il proprio voto in consiglio di amministrazione a quanto previsto dal citato articolo 6.3 e (c) a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Patto Parasociale.</p>	<p><b>5. SINDACATO DI VOTO</b></p> <p>5.1 Le Parti intendono con il Patto Parasociale assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate nella presente Sezione Seconda sia esercitato nell'assemblea in modo unitario ai sensi del Patto Parasociale.</p> <p>5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (a) a votare le liste per la nomina degli organi sociali e la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 6; (b) a fare quanto possibile, nei limiti di legge e statuto e per quanto di rispettiva competenza affinché i consiglieri di amministrazione della Società <b>nominati dai Soci Pubblici</b> conformino il proprio voto in consiglio di amministrazione a quanto previsto dal citato articolo 6.3 e (c) a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Patto Parasociale.</p>
<p><b>6. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO</b></p> <p>6.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da n. 9 consiglieri di cui 4 designati dalla Camera di Commercio da contrassegnare nella lista con i numeri 1, 2, 5 e 6, 1 designato congiuntamente dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana da contrassegnare nella lista con il numero 3 e 1 designato dalla Regione da contrassegnare nella lista con il numero 4. 3 consiglieri saranno eletti dalle <del>minoranze</del> in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni, nel rispetto della normativa vigente quanto</p>	<p><b>6. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO</b></p> <p>6.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da n. 9 consiglieri di cui 4 designati dalla Camera di Commercio da contrassegnare nella lista con i numeri 1, 2, 5 e 6, 1 designato congiuntamente dal Comune di Bologna e dalla Città Metropolitana da contrassegnare nella lista con il numero 3 e 1 designato dalla Regione da contrassegnare nella lista con il numero 4. 3 consiglieri saranno eletti dalle <b>restanti liste</b> in conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale <b>e dalla normativa vigente</b>. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione, i componenti del Comitato dovranno esplicitare le designazioni, nel rispetto della normativa vigente quanto</p>

<p>ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario il quale collazionerà la lista secondo l'ordine sopra indicato. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.</p> <p>6.2 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il collegio sindacale della Società sarà composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti di cui 1 candidato alla carica di sindaco supplente sarà designato dalla Camera di Bologna. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale, il componente del Comitato designato dalla Camera di Bologna dovrà esplicitare la designazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario che collazionerà la lista. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.</p> <p>6.3 Le Parti si impegnano a deliberare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in sede assembleare, nominando il candidato della lista contrassegnato con il numero 1 e a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare congiuntamente in consiglio di amministrazione della Società la nomina alla carica di amministratore delegato del candidato della lista contrassegnato con il numero 2.</p>	<p>ai requisiti di indipendenza e in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario il quale collazionerà la lista secondo l'ordine sopra indicato. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.</p> <p>6.2 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto Parasociale il collegio sindacale della Società sarà composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 supplenti di cui 1 candidato alla carica di sindaco supplente sarà designato dalla Camera di Bologna. A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina del collegio sindacale, il componente del Comitato designato dalla Camera di Bologna dovrà esplicitare la designazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, al Segretario che collazionerà la lista. La lista sarà presentata alla Società dal Presidente, in nome e per conto di tutte le Parti ai sensi del Patto Parasociale.</p> <p>6.3 Le Parti si impegnano a deliberare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione in sede assembleare, nominando il candidato della lista contrassegnato con il numero 1 e a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a proporre e votare congiuntamente in consiglio di amministrazione della Società la nomina alla carica di amministratore delegato del candidato della lista contrassegnato con il numero 2.</p>
<p><b>7. SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI E/O DEL SINDACO SUPPLENTE</b></p> <p>7.1 Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del sindaco supplente, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta della/e Parte/Parti che</p>	<p><b>7. SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI E/O DEL SINDACO SUPPLENTE</b></p> <p>7.1 Qualora, per qualsiasi ragione, prima della naturale scadenza del mandato, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione e/o del sindaco supplente, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta della/e Parte/Parti che aveva/no designato il consigliere e/o il sindaco supplente venuto</p>

<p>aveva/no designato il consigliere e/o il sindaco supplente venuto meno.</p>	<p>meno.</p>
<p><b>8. MATERIE RILEVANTI</b></p> <p>8.1 Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria avente ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione a quanto deciso dal Comitato.</p> <p>A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle predette materie, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti.</p> <p>Resta inteso che qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa.</p> <p>8.2 Le Parti, consapevoli che l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative, è di competenza del consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all'assunzione della relativa delibera.</p>	<p><b>8. MATERIE RILEVANTI</b></p> <p>8.1 Le Parti si obbligano a conformare il proprio voto nell'assemblea straordinaria avente ad oggetto una delle seguenti materie: (i) modifiche statutarie, (ii) aumenti di capitale e (iii) operazioni di fusione e/o scissione a quanto deciso dal Comitato.</p> <p>A tal fine, nel corso della riunione del Comitato che si terrà, ai sensi dell'art. 4.1, almeno 7 (sette) Giorni precedenti la data di convocazione di ciascuna assemblea straordinaria della Società avente a oggetto una delle predette materie, il Comitato delibererà con il voto favorevole di almeno gli otto undicesimi dei voti attribuiti ai membri del Comitato presenti.</p> <p>Resta inteso che qualora il Comitato non raggiungesse il quorum deliberativo sopra indicato, le Parti dovranno partecipare alla relativa assemblea ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa.</p> <p>8.2 Le Parti, consapevoli che l'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative, è di competenza del consiglio di amministrazione, si impegnano a fare quanto possibile affinché i consiglieri di rispettiva designazione provvedano a fornire adeguata e tempestiva informativa alle Parti in merito alle modifiche di tale natura onde consentire alle medesime una consultazione preventiva rispetto all'assunzione della relativa delibera.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO</b></p> <p><b>9. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO</b></p> <p><b>9. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ</b></p>

9.1 Le Parti si impegnano e obbligano:

- (i) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l'intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle Azioni Bloccate ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni Bloccate;
- (ii) a non concedere opzioni, diritti o *warrant* per l'acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari;
- (iii) a non stipulare o comunque concludere contratti *swap* o altri contratti derivati, che abbiano l'effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate;
- (iv) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame - inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti di voto.

(il "**Vincolo di Intrasferibilità**").

9.2 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato solo qualora una qualsiasi delle operazioni indicate nel precedente articolo 9.1 sia posta in essere tra le Parti ovvero in favore di altri enti pubblici o di consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero di società di capitale, anche in forma

9.1 Le Parti si impegnano e obbligano:

- (i) a non effettuare operazioni di vendita, collocamento o comunque atti di disposizione, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, donazione, conferimento in società) che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi (ivi compresa l'intestazione fiduciaria o il conferimento di un mandato fiduciario) delle Azioni Bloccate ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, le Azioni Bloccate;
- (ii) a non concedere opzioni, diritti o *warrant* per l'acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di Azioni Bloccate o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscono diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari;
- (iii) a non stipulare o comunque concludere contratti *swap* o altri contratti derivati, che abbiano l'effetto di trasferire in tutto o in parte qualsiasi diritto inerente alle Azioni Bloccate;
- (iv) a non costituire, o consentire che venga costituito, ovvero concedere qualsiasi diritto, onere o gravame - inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegni o diritti di usufrutto sulle Azioni Bloccate e sui relativi diritti, ivi inclusi i diritti di voto.

(il "**Vincolo di Intrasferibilità**").

9.2 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà essere derogato solo qualora una qualsiasi delle operazioni indicate nel precedente articolo 9.1 sia posta in essere tra le Parti ovvero in favore di altri enti pubblici o di consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero di società di capitale, anche in forma

<p>consortile, controllate, eventualmente anche in forma congiunta, da enti pubblici. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando a Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate.</p> <p>9.3 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà inoltre essere derogato qualora abbia ad oggetto i diritti di opzione <i>ex art.</i> 2441 del codice civile che la Parte non intende esercitare, fermo restando che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 20% del capitale sociale della Società.</p> <p>9.4 Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto al Presidente, tempestivamente e in ogni caso non oltre il terzo Giorno successivo al trasferimento, ogni variazione del numero delle Azioni Bloccate detenute e, a sua volta, il Presidente provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 3.2 e a darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Parti.</p>	<p>consortile, controllate, eventualmente anche in forma congiunta, da enti pubblici. Le operazioni di trasferimento delle Azioni Bloccate, in qualsiasi forma realizzata, saranno consentite solo a condizione che il cessionario, entro la data del trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Patto Parasociale accettandolo in forma scritta e assoggettando a Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate.</p> <p>9.3 Il Vincolo di Intrasferibilità potrà inoltre essere derogato qualora abbia ad oggetto i diritti di opzione <i>ex art.</i> 2441 del codice civile che la Parte non intende esercitare, fermo restando che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 20% del capitale sociale della Società.</p> <p>9.4 Le Parti si impegnano a comunicare per iscritto al Presidente, tempestivamente e in ogni caso non oltre il terzo Giorno successivo al trasferimento, ogni variazione del numero delle Azioni Bloccate detenute e, a sua volta, il Presidente provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 3.2 e a darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Parti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA E DISPOSIZIONI VARIE</b></p> <p><b>10. INADEMPIMENTI E PENALE</b></p> <p>10.1 La Parte che abbia violato il Vincolo di Intrasferibilità delle Azioni Bloccate sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del valore del negozio posto in essere. La somma versata a titolo di penale sarà suddivisa tra le Parti non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni Bloccate detenute da ciascuno.</p> <p>10.2 In caso di violazione dell'articolo 6.3, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti venga revocato e convocata l'assemblea per la sostituzione dell'amministratore cessato.</p> <p>10.3 Nel caso di inadempimento di cui al precedente articolo 10.1, ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio</p>	<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA E DISPOSIZIONI VARIE</b></p> <p><b>10. INADEMPIMENTI E PENALE</b></p> <p>10.1 La Parte che abbia violato il Vincolo di Intrasferibilità delle Azioni Bloccate sarà tenuta a pagare, a titolo di penale, una somma pari al doppio del valore del negozio posto in essere. La somma versata a titolo di penale sarà suddivisa tra le Parti non inadempienti in proporzione al numero delle Azioni Bloccate detenute da ciascuno.</p> <p>10.2 In caso di violazione dell'articolo 6.3, le Parti faranno quanto in loro potere affinché il consigliere che non si sia conformato, in sede di votazione, alle indicazioni fornite dalle Parti venga revocato e convocata l'assemblea per la sostituzione dell'amministratore cessato.</p> <p>10.3 Nel caso di inadempimento di cui al precedente articolo 10.1, ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio</p>

<p>Arbitrale di cui al successivo articolo 13, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto Parasociale nei confronti della Parte inadempiente.</p>	<p>Arbitrale di cui al successivo articolo 13, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto Parasociale nei confronti della Parte inadempiente.</p>
<p><b>11. DURATA DEL PATTO</b></p> <p>11.1 Il Patto Parasociale sarà valido e produrrà effetti fra le Parti <del>a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni nel MTA (la "Condizione")</del>.</p> <p>11.2 <del>Ove si sia verificata la Condizione</del>, il Patto Parasociale avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario (la "<b>Data di Scadenza</b>").</p>	<p><b>11. DECORRENZA E DURATA DEL PATTO</b></p> <p>11.1 Il Patto Parasociale sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti.</p> <p>11.2 Il Patto Parasociale avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario (la "<b>Data di Scadenza</b>").</p>
<p><b>12. DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p>12.1 Tolleranza</p> <p>L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.</p> <p>12.2 Invalidità</p> <p>Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.</p>	<p><b>12. DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p>12.1 Tolleranza</p> <p>L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.</p> <p>12.2 Invalidità</p> <p>Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità o inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.</p>

<p>12.3 Modifiche</p> <p>Eventuali accordi modificativi e integrativi al presente Patto Parasociale dovranno essere conclusi per iscritto.</p>	<p>12.3 Modifiche</p> <p>Eventuali accordi modificativi e integrativi al presente Patto Parasociale dovranno essere conclusi per iscritto.</p>
<p>12.4 Rinunce</p> <p>Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.</p>	<p>12.4 Rinunce</p> <p>Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.</p>
<p>12.5 Ulteriori accordi parasociali</p> <p>A decorrere dalla data <del>di avveramento della Condizione</del>, il presente Patto Parasociale e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale.</p>	<p>12.5 Ulteriori accordi parasociali</p> <p>A decorrere dalla data <b>di entrata in vigore del</b> presente Patto Parasociale, <b>lo stesso</b> e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno o intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale.</p>
<p>12.6 Assenza di solidarietà</p> <p>Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente Patto Parasociale sono assunti dalle Parti senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.</p>	<p>12.6 Assenza di solidarietà</p> <p>Tutti gli obblighi e i diritti di cui al presente Patto Parasociale sono assunti dalle Parti senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.</p>
<p>12.7 Spese</p> <p>Tutti gli adempimenti, anche di comunicazioni, avvisi e pubblicazioni anche sulla stampa, derivanti a carico delle Parti dalla stipula, esecuzione, eventuali modifiche e scioglimento del Patto Parasociale saranno tempestivamente e adeguatamente eseguiti a cura e spese della Società.</p>	<p>12.7 Spese</p> <p>Tutti gli adempimenti, anche di comunicazioni, avvisi e pubblicazioni anche sulla stampa, derivanti a carico delle Parti dalla stipula, esecuzione, eventuali modifiche e scioglimento del Patto Parasociale saranno tempestivamente e adeguatamente eseguiti a cura e spese della Società.</p>
<p>12.8 Comunicazioni</p> <p>Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata a mani con ricevuta del destinatario, per lettera raccomandata a.r. o per corriere espresso con ricevuta di ritorno,</p>	<p>12.8 Comunicazioni</p> <p>Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Patto Parasociale dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata a mani con ricevuta del destinatario, per lettera raccomandata a.r. o per corriere espresso con ricevuta di ritorno,</p>

<p>ovvero per posta elettronica certificata ovvero per telefax purché indirizzata come segue:</p>	<p>ovvero per posta elettronica certificata ovvero per telefax purché indirizzata come segue:</p>
<p>(i) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna in Bologna, piazza Mercanzia n. 4, al fax n. 051/6093451, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cciaa@bo.legalmail.camcom.it">cciaa@bo.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Bologna;</p>	<p>(ix) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna in Bologna, piazza Mercanzia n. 4, al fax n. 051/6093451, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cciaa@bo.legalmail.camcom.it">cciaa@bo.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Bologna;</p>
<p>(ii) al Sindaco <i>pro tempore</i> del Comune di Bologna in Bologna piazza Maggiore n. 6, al fax n. 051/2194462, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it">protocollogenerale@pec.comune.bologna.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Bologna;</p>	<p>(x) al Sindaco <i>pro tempore</i> del Comune di Bologna in Bologna piazza Maggiore n. 6, al fax n. 051/2194462, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollogenerale@pec.comune.bologna.it">protocollogenerale@pec.comune.bologna.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Bologna;</p>
<p>(iii) al Sindaco <i>pro tempore</i> della Città Metropolitana di Bologna in Bologna, via Zamboni n. 13, al fax n. 051/6598640, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it">cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Città Metropolitana</p>	<p>(xi) al Sindaco <i>pro tempore</i> della Città Metropolitana di Bologna in Bologna, via Zamboni n. 13, al fax n. 051/6598640, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it">cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Città Metropolitana</p>
<p>(iv) al Presidente <i>pro tempore</i> della Regione Emilia Romagna in Bologna viale Aldo Moro n. 52, al fax n. 051/5275422, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it">segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Regione;</p>	<p>(xii) al Presidente <i>pro tempore</i> della Regione Emilia Romagna in Bologna viale Aldo Moro n. 52, al fax n. 051/5275422, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it">segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Regione;</p>
<p>(v) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena in Modena, via Ganaceto n. 134, al fax n. 059/208208, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it">cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Modena;</p>	<p>(xiii) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena in Modena, via Ganaceto n. 134, al fax n. 059/208208, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it">cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Modena;</p>
<p>(vi) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, al fax n. 0532/783860, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it">protocollo@fe.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Ferrara;</p>	<p>(xiv) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara in Ferrara, via Borgoleoni n. 11, al fax n. 0532/783860, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollo@fe.legalmail.camcom.it">protocollo@fe.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Ferrara;</p>
<p>(vii) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Piazza</p>	<p>(xv) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Piazza</p>

<p>della Vittoria n. 3, al fax n. 0522/433750, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cciaa@re.legalmail.camcom.it">cciaa@re.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Reggio Emilia;</p> <p>(viii) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma in Parma, via Verdi n. 2, al fax n. 0521/282168, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollo@pr.legalmail.camcom.it">protocollo@pr.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Parma.</p> <p>o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.</p>	<p>della Vittoria n. 3, al fax n. 0522/433750, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:cciaa@re.legalmail.camcom.it">cciaa@re.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Reggio Emilia;</p> <p>(xvi) al Presidente <i>pro tempore</i> della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma in Parma, via Verdi n. 2, al fax n. 0521/282168, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata <a href="mailto:protocollo@pr.legalmail.camcom.it">protocollo@pr.legalmail.camcom.it</a> per le comunicazioni che debbono essere inviate alla Camera di Parma.</p> <p>o all'eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.</p>
<p><b>13. CLAUSOLA ARBITRALE</b></p> <p>13.1 Quallsivoglia controversia comunque iniziata in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto Parasociale che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un arbitro designato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.</p> <p>13.2 Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.</p>	<p><b>13. CLAUSOLA ARBITRALE</b></p> <p>13.1 Quallsivoglia controversia comunque iniziata in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto Parasociale che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un arbitro designato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.</p> <p>13.2 Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.</p>

Si allega:

Allegato 3.2: Azioni Bloccate

Bologna, [●] 2018

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA**

**COMUNE DI BOLOGNA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO EMILIA**

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA**

*Allegato 3.2 - Azioni Bloccate -*

<b>Soci Pubblici</b>	<b>numero Azioni Bloccate</b>	<b>% capitale sociale</b>
Camera di Bologna	13.558.877	37,53%
Comune di Bologna	1.389.046	3,85 %
Città Metropolitana	829.309	2,30 %
Regione	729.592	2,02 %
Camera di Modena	30.157	0,08 %
Camera di Ferrara	22.645	0,06 %
Camera di Reggio Emilia	15.442	0,04 %
Camera di Parma	11.366	0,03 %